



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE

N. 01 DEL 03-01-2020

OGGETTO: Tutela del decoro urbano e della pubblica sicurezza – “Divieto di accesso e fruizione area del territorio comunale denominata “Piazza Papa Giovanni Paolo II”.

IL SINDACO

Premesso che, con varie Ordinanze Sindacali, sono state adottate misure per la tutela della sicurezza e della salute pubblica per la prevenzione di comportamenti di inciviltà urbana e per la tutela del decoro urbano, soprattutto, in zone specifiche del territorio comunale dove insistono molte attività di somministrazione di alimenti e bevande ove i giovani sostano consumando bibite ed abbandonando bottiglie, lattine ed altro, ponendo in essere comportamenti che generano condizioni di disagio e precarietà igienica e creano, altresì, oltre il degrado al decoro urbano, seri problemi di vivibilità e seri problemi per la raccolta dei rifiuti;

Preso atto che, nell'area contraddistinta con il nome di piazza “Papa Giovanni Paolo II”, si verificano atti e comportamenti, (dovuti probabilmente all'abuso di alcool ed altro), che si concretizzano in azioni di violenza, di vandalismo e di molestia che offendono la pubblica decenza e incidono negativamente sulla libera e corretta fruizione degli spazi pubblici provocando risentite reazioni da parte dei cittadini per cui si rende necessario porre fine a questi comportamenti;

Costatato che, il plesso scolastico “Mattarella”, situato nella zona limitrofa alla piazza sopra generalizzata, bene comunale, bene di tutti, è spesso bersaglio di danneggiamenti, di atti di gratuito vandalismo, vetri di alcune finestre del predetto patrimonio scolastico che vengono infranti a causa di sassaiole, lanci di oggetti vari (bottiglie, lattine, etc.), episodi che si sono reiterati nel corso del tempo che minano il decoro e a cui si rende necessario ovviare ponendo in essere adeguate ed opportune iniziative al fine di tutelarne la sicurezza, ottimizzando i risultati dell'azione di contrasto e di repressione e dissuadere da: comportamenti contrari all'ordinamento giuridico o atti di teppismo;

Preso atto delle continue lamentele che numerosi cittadini rivolgono all'Amministrazione Comunale, degli esposti per molestie e disturbo della quiete pubblica presentati nel corso degli anni e delle pressanti e costanti richieste di sicurezza avanzate dalla società civile che si sente gravemente lesa da comportamenti contrari alle regole comuni, proprio quelle che garantiscono la coesione sociale che, in questo periodo, sembra fortemente messa in discussione;

Rilevato che, è dovere primario dell'Amministrazione Comunale, conservare il patrimonio di tutti i cittadini e assicurare una serena frequentazione della aree urbane, nonché, intervenire in maniera decisa per contrastare tutti i fenomeni che generano insicurezza come comportanti incivili che deturpano l'ambiente urbano o che causano disordine e degrado ed intervenire, in modo particolare, se tali azioni vengono poste in essere da aggregazioni di giovani che abitualmente, riuniti in un medesimo luogo, manifestano aggressività e intralcio all'ordinata, civile e serena convivenza urbana;

Ritenuto di adottare, pertanto, al fine di tutelare la pubblica sicurezza, la pubblica igiene, l'immagine e il decoro del nostro territorio adeguati provvedimenti anche contro atti vandalici;

Ritenuto infine addebitare alle persone che provocano i danni al patrimonio comunale le spese di ripristino dello stesso, non escludendo le possibili azioni penali nei loro confronti;

Ritenuto pertanto porre in essere qualunque iniziativa finalizzata all'eliminazione di ogni forma di degrado ambientale ed igienico sanitario che possa metter in pericolo la salute dei cittadini e degli ospiti presenti nel territorio ed in modo particolare nell'area denominata piazza "Papa Giovanni Paolo II" inibendo l'accesso alla suddetta zona e vietando la fruizione della stessa fino a nuova disposizione e comunque, alla luce degli obiettivi pianificati da questa Amministrazione con atto G.M. n. 140 del 09.12.2019, fino a conclusione delle procedure per l'affidamento in concessione della predetta area a persone/associazioni/società che abbiano i requisiti per l'installazione e gestione di un chiosco bar e giochi per bambini al fine di incentivare lo sviluppo di attività imprenditoriali e la riqualificazione della zona e, contestualmente, garantire la cura del verde pubblico nonché la pulizia dell'intera area, manutenzione e custodia delle attrezzature pubbliche ivi situate;

Visti:

Il Decreto Leg.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;

La legge 15 luglio 2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e rappresentato

ORDINA

Il totale divieto di accesso e fruizione (salvo per il personale autorizzato) dell'area comunale denominata piazza "Papa Giovanni Paolo II" fino a nuova disposizione;

DISPONE

Che, le misure stabilite nel presente provvedimento, abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, fino a nuova disposizione e fatto salvo il potere dell'Organo adottante di assumere altri provvedimenti integrativi o modificativi della presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

Che l'Ufficio Tecnico Comunale provveda alla immediata chiusura degli accessi alla piazza "Papa Giovanni Paolo II" ed alla affissione sugli stessi di copia della presente ordinanza;

Che la Polizia Locale, nonché le Forze dell'Ordine vigilino sull'esatta osservanza della presente ordinanza;

Che del presente provvedimento, oltre che pubblicato all'albo pretorio on-line, ne venga data maggiore pubblicità attraverso pubblicazione sulla home-page del sito istituzionale del Comune e, contestualmente, venga notificato all'Ufficio Tecnico Comunale e al Comando della Polizia Municipale per la sua esecuzione;

Dispone, altresì, la trasmissione della presente ordinanza al Comando della Stazione dei Carabinieri di San Giuseppe Jato.

SANZIONI

Per il mancato rispetto della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle modalità e alle misure fissate e previste ai sensi delle leggi vigenti in materia e precisamente **la sanzione amministrativa di € 250,00 (art. 7-bis del TUEL), nonché la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.**

Le forze di Polizia dello Stato e Locale sono incaricate della sorveglianza e del rispetto del presente provvedimento, dell'accertamento delle violazioni e dei conseguenti adempimenti.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1991 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è ammesso ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco

F.to Rosario Agostaro